

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. 28 dicembre 2017



BONUS EDILIZIA

Italia Oggi 28/12/17 P. 28 Bonus edilizia anche per il 2018 Fabrizio G. Poggiani 1

ANAC

Corriere Della Sera 28/12/17 P. 19 «Bandi da rifare», firmato Anac Ma le lettere erano fasulle Ilaria Sacchettoni 2

IPERAMMORTAMENTO

Italia Oggi 28/12/17 P. 29 Iperammortamento per il B2C Roberto Lenzi 3

AVVOCATI

Italia Oggi 28/12/17 P. 33 Legali scelti sulla fiducia Gabriele Ventura 4

MANOVRA 2018/La proroga dell'incentivo riguarda anche il bonus per l'acquisto di mobili

Bonus edilizia anche per il 2018

Detrazione del 50% per ristrutturazioni fino a 96 mila €

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Prorogata la detrazione Irpef del 50% sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2018, per gli interventi destinati al recupero edilizio, nella misura massima di 96 mila euro per unità abitativa. Confermato, inoltre, il bonus mobili per gli acquisti effettuati nel corso del 2018, ancorati alla ristrutturazione.

Queste le conferme rilevabili dalla legge di bilancio 2018 per quanto riguarda i più importanti bonus per la casa, che si aggiungono al sisma bonus e alla confermata (e modificata in parte) agevolazione per la riqualificazione energetica.

Come detto, innanzitutto, è stata prorogata a tutto il 2018, l'agevolazione inerente al recupero edilizio, di cui all'art. 16-bis, dpr 917/1986 (Tuir), nella misura massima di spesa pari a 96 mila euro per unità abitativa; la detta detrazione era stata ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre di quest'anno (commi 2 e 3, art. 1, legge di Bilancio 2017).

Numerose le tipologie di spesa rilevanti ai fini della fruizione del bonus (tra le altre, le spese relative agli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia sulle singole unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze, in relazione alle parti comuni di edifici residenziali, le spese relative agli interventi di manutenzione ordinaria, le spese per la realizzazione di parcheggi pertinenziali, box e posti auto, nonché le spese per le opere finalizzate alla cablatrice degli edifici, al contenimento dell'inquinamento

acustico, alla sicurezza statica e antisismica e quant'altro).

La detrazione in commento spetta nella misura del 50%, a decorrere dalle spese documentate, sostenute dal 26/06/2012 e fino al 31/12/2018, per un ammontare massimo di 96 mila euro per unità immobiliare.

Qualora gli interventi sulla singola unità immobiliare consistano nella prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti, ai fini della determinazione del limite massimo delle spese detraibili, occorre tenere conto delle spese sostenute negli anni pregressi, e rientrano nel conteggio del limite massimo di 96 mila euro anche le spese «per un diverso e autonomo intervento relativo allo stesso immobile».

Se gli interventi sono eseguiti, sia sulla singola unità immobiliare sia sulle parti comuni condominiali, il limite massimo di spesa indicato deve essere riferito autonomamente alle due tipologie di interventi, in quanto oggetto di un'autonoma previsione agevolativa (ris. 206/E/2007).

Si ricorda che, per fruire della detta agevolazione, è necessario tenere a disposizione dell'amministrazione finanziaria la relativa documentazione, come le abilitazioni amministrative o la dichiarazione

sostitutiva, la domanda di accatastamento per gli immobili non censiti, le ricevute di versamento tributi locali (Ici e Imu), la delibera assembleare per le spese sostenute sulle parti in comune, l'eventuale comunicazione inizio lavori, le fatture o ricevute fiscali e la copia dei bonifici eseguiti.

Su tale ultimo adempimento si ricorda la necessità di eseguire bonifici tracciabili, anche se l'Agenzia delle entrate (circ. 43/E/2016) ha precisato che la detrazione Irpef, per gli interventi di recupero edilizio e quella Irpef/Ires per la riqua-

lificazione energetica, spetta anche se il bonifico è incompleto e non sia stato possibile operare la ritenuta.

È stato esteso anche il bonus per l'acquisto di mobili, di cui al comma 2, dell'art. 16 del dl 63/2013, che prevede la detrazione del 50% delle spese sostenute per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici e che interessa soltanto i soggetti che possono beneficiare della detrazione Irpef del 50% per interventi di recupero del patrimonio edilizio sulle spese sostenute dal 26/06/2012 al 31/01/2017 (circ. 29/E/2013); dette spese, sostenute per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici, sono computate, ai fini della fruizione della detrazione di imposta, indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione.

Infine, utile l'interpretazione autentica sui beni significativi, la quale evidenzia che, per l'applicazione dell'aliquota Iva ridotta del 10% alle prestazioni di servizio, nell'ambito delle prestazioni di manutenzione, è necessario considerare, come valore totale, quello dei beni significativi, comprensivo dell'ammontare delle parti, ancorché staccate, non auto-

Bonus ristrutturazione e per l'acquisto di mobili

Tipologia	Detrazione	Limite di spesa	Periodo
Interventi di cui all'art. 16-bis, dpr 917/1986	50%	96.000 euro	dal 26/06/2012 fino al 31/12/2018
Interventi di cui sopra su parti a comune	50%	96.000 euro	dal 26/06/2012 fino al 31/12/2018
Acquisto mobili	50%	10.000 euro	dal 6/06/2013 fino al 31/12/2018



«Bandi da rifare», firmato Anac Ma le lettere erano fasulle

L'Ama cambia le gare. L'Anticorruzione: non le abbiamo spedite noi

ROMA Come accade alle griffe del made in Italy il parere dell'autorità anticorruzione sarebbe stato falsificato e (contrappasso clamoroso) utilizzato per tentare di condizionare una gara pubblica. L'esperienza, inedita per un'authority, ha fatto scattare un campanello d'allarme. E ora, con qualche preoccupazione, il presidente dell'Anticorruzione, Raffaele Cantone, si prepara a segnalare i fatti alla Procura di Roma. Che accadrebbe se qualcuno potesse sistematicamente contraffare il marchio Anac?

I fatti. All'inizio dell'anno la municipalizzata romana dei rifiuti (Ama) prepara un bando per la realizzazione di servizi cimiteriali in tre quartieri della città. Dall'ingegnere al perito industriale, dal geometra all'architetto: il bando è aperto a varie categorie professionali, secondo la procedura.

Ed ecco che una mattina a fine marzo il presidente della municipalizzata, Lorenzo Bagnacani, si trova a fare i conti con una perentoria lettera dell'Anac: quel bando non va. Ama, è scritto, è affidata dal conferire incarichi ad altri che non siano ingegneri, i soli che abbiano un titolo per procedere in opere del genere.

La paginetta è chiara nei

contenuti e inequivocabile nella firma. Non mancano il numero di protocollo e la firma di presidente e segretario. Nessuno sospetta un fake.

Anche gli argomenti risultano autentici. Ama, si legge, rischia di trascurare una sentenza del Consiglio di Stato

che ribadisce come la progettazione di opere cimiteriali sia appannaggio dei soli ingegneri. La municipalizzata recepisce l'input filoingegneri, il bando viene riaperto e modificato, escludendo altre categorie professionali.

Nel frattempo, per prudenza — visto anche il tono ultimativo della lettera — l'azienda romana avvisa Cantone: guardate, dice, ci siamo messi in regola come chiedevate. Ed è a questo punto che emerge il falso. L'authority fa una ricognizione in casa propria: mai spedito lettere su

bandi di servizi cimiteriali alla municipalizzata dei rifiuti. Altre questioni magari sì, ma quello dei cimiteri non è un tema sollevato. La lettera? Vediamola meglio, chiedono dall'Anac. Ed ecco che lo scritto tradisce un eccesso di autoritarismo nei modi (diffida? In genere l'Anac segnala) e qualche anomalia nel testo della lettera.

L'allarme è lanciato ma il caso non è singolo. Le lettere apocriefe risultano essere più d'una. Ce n'è un'altra spedita all'Ama sullo stesso tema e altre due che hanno raggiun-

Il nodo

La contestazione alla municipalizzata: devono partecipare solo gli ingegneri

to invece l'agenzia del Demanio, alla quale si contesta un bando per lavori di ristrutturazione all'aeroporto di Ciampino. Anche qui la gara è aperta a diverse figure professionali. E, anche in questo caso, si sottolinea, solo gli ingegneri avrebbero diritto a partecipare.

Il tentativo di condizionare due enti pubblici avrebbe un precedente: dagli archivi dell'Anac spunta una lettera anonima inviata nel 2007 all'autorità dell'epoca, nella quale si caldeggiava la primazia degli ingegneri sugli appalti che riguardavano le opere pubbliche.

Ilaria Sacchettoni
isacchettoni@rcs.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La vicenda



● La municipalizzata romana dei rifiuti (Ama) e l'Agenzia del Demanio hanno ricevuto lettere di diffida firmate Anac su bandi per servizi cimiteriali e lavori all'aeroporto di Ciampino

● L'Ama ha adeguato i bandi, ma l'Authority guidata da Raffaele Cantone (foto) ha scoperto che si trattava di fake



MANOVRA 2018/Proroga a tutto il 2018 per il super incentivo legato a Industria 4.0

Iperammortamento per il B2C L'agevolazione estesa all'e-commerce su forniture e logistica

DI ROBERTO LENZI

Proroga dell'iperammortamento per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2018. È aggiunta di alcuni beni immateriali, tra quelli ammissibili ad agevolazione. Sono queste le novità principali della legge di Bilancio, in tema di investimenti *Industria 4.0*. La proroga riguarda gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, ad alto contenuto tecnologico, atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica in chiave «*Industria 4.0*», inclusi nell'allegato A e allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Proroga iperammortamento. La legge di Bilancio, che proroga la maggiorazione nella misura del 150% a tutto il 2018, prevede già che l'agevolazione possa essere applicata anche agli investimenti, in tali beni, effettuati entro il 2019.

Come per l'esercizio 2017, questo è possibile a condizione che i beni acquistati siano ricollegabili a ordini accettati dal fornitore, entro la data del 31 dicembre 2018. E che entro la medesima data sia avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20%. Per gli investimenti effettuati in beni immateriali strumentali, rientranti nella categoria di particolari software (allegato B) della legge 232/2016, è prevista la proroga del superammortamento nella misura del 40% per il 2018. Anche per questi beni, la misura trova applicazione agli investimenti consegnati entro il 31 dicembre 2019, a condizione che i

suddetti si riferiscano a ordini accettati dal fornitore entro la data del 31 dicembre 2018. E che entro la medesima data sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20%. È opportuno sottolineare che questa tipologia di beni è ammissibile all'ammortamento maggiorato del 140% solo a patto che l'impresa effettui anche investimenti previsti dall'allegato A, soggetti a maggiorazione del 250% e li interconnetta. Ambedue le maggiorazioni sono ammissibili solo nell'anno in cui l'impresa interconnette i beni e li integra nel sistema di fabbrica, ove ricorra anche questa ultima ipotesi.



I beni strumentali agevolabili dell'allegato A. La lista dei beni che possono beneficiare dell'iperammortamento, descritta nell'allegato A della legge 11 dicembre 2016, si articola su 3 tipologie di beni:

a. *Beni strumentali* il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti;

b. *Sistemi per l'assicurazione* della qualità e della sostenibilità;

c. *Dispositivi per l'interazione uomo macchina* e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0».

I beni immateriali agevolabili aggiunti dell'allegato B. Ai beni ammissibili all'allegato B, individuati con il criterio di essere strettamente legati ai processi aziendali connessi al concetto *Industria 4.0* e già previsti dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunti dalla legge di Bilancio 2018 altri beni: «Sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell'e-commerce; software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata; software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intrafabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field)».

La lista dei software agevolati al 140% previsti nell'allegato B alla legge di bilancio 2017 fa riferimento ai soli software acquistati stand alone. Il bene immateriale acquisito non deve necessariamente riguardare gli stessi beni materiali che sono stati oggetto della misura dell'iperammortamento. La maggiorazione dell'ammortamento è ammissibile solo se l'impresa effettua anche investimenti su *Industria 4.0*, di cui all'allegato A. Da sottolineare che l'ammortamento maggiorato rimane del 40%, come nel 2017 e non scende al 30% come per il super-ammortamento.



Parere del Consiglio nazionale forense sulle linee guida dell'Anac

Legali scelti sulla fiducia

Nessun obbligo di bando di gara per la p.a.

DI GABRIELE VENTURA

Avvocato della p.a. scelto sulla fiducia. Non c'è infatti obbligo di bando di gara per l'affidamento dei servizi legali della pubblica amministrazione. Il procedimento può avvenire anche in via diretta, sulla base del rapporto fiduciario con il professionista. È quanto afferma un parere del 21 dicembre scorso del Consiglio nazionale forense sulle linee guida Anac in materia di affidamento dei servizi legali, di natura contraria. Secondo l'Autorità per l'anticorruzione, infatti, non vi è alcuna distinzione tra categorie di incarichi legali sottoposti alla disciplina procedimentale di gara o meno. Anche gli incarichi di natura giudiziale e pregiudiziale, secondo l'Anac, devono essere affidati dalle amministrazioni con un vero e proprio procedimento comparativo di gara, perché «non possono essere affidati come se si trattasse di un incarico intuitus personae, in cui è sufficiente dimostrare il rispetto

dei principi generali dell'azione amministrativa, dovendo invece seguire alcune regole minime». In pratica, l'Anac, secondo il Cnf, da un lato supera definitivamente la distinzione tra il contratto d'opera professionale e l'appalto, con l'attrazione di tutte le prestazioni rese dall'avvocato in questo secondo ambito. Dall'altro lato, interpreta la normativa nel senso in cui anche i contratti esclusi dal codice restano comunque sottoposti ad alcuni principi generali dalla cui applicazione discenderebbe l'assoggettamento a una serie di regole che formano un classico procedimento di gara per la selezione del contraente della p.a. A parere del Cnf, l'applicazione dei principi generali è comunque compatibile col rispetto delle regole dell'azione amministrativa. Il fatto cioè che non sia imposta una gara come modello di scelta dell'avvocato non esclude che la p.a. debba comunque fare una scelta oculata, in linea con i principi di efficienza, efficacia ed economicità,

dandone conto con apposita motivazione. «L'acquisizione del curriculum dell'avvocato e l'indicazione del perché ad esso ci si rivolge», si legge nel parere, «sono peraltro anche presidi di trasparenza amministrativa, per certi aspetti persino superiori a quelli assicurati dalla gara, per quanto semplificata essa sia». In particolare, il Cnf sottolinea come, in conformità alle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE e alla disciplina contenuta nel dlgs 18 aprile 2016, n. 50, i servizi legali elencati all'art. 17, comma 1, lett. d) (arbitrato o conciliazione, procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche, servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai, servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati per legge per svolgere specifici compiti) possono essere affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici in via diretta, «secondo l'intuitus personae e su base fiduciaria,

e nel rispetto dei principi generali che sempre guidano l'azione amministrativa». Per gli altri servizi legali, invece, vale l'affidamento mediante un procedimento comparativo di evidenza pubblica semplificato nei termini e secondo i presupposti previsti per legge. Il parere richiama, in questo senso, la recente sentenza del Tar Puglia (11 dicembre 2017, n. 1289) e la posizione espressa dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 2730 del 2012. In conclusione, il Cnf auspica che i rilievi espressi nel parere «possano essere oggetto di adeguata considerazione da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione al fine dell'adozione di una versione definitiva delle linee guida coerente con il quadro normativo conferente, e utile a favorire il buon andamento dell'azione amministrativa».

IO
ONLINE

Il parere sul sito
[www.italiaoggi.it/
documenti](http://www.italiaoggi.it/documenti)

